

AVVISO CON SCADENZA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI IN FAVORE DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

L'ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese per la gestione dei servizi farmaceutici, educativi e cimiteriali, in esecuzione della Determina DG n. 24 del 20/02/2018 intende istituire ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un Elenco (di operatori economici) dal quale selezionare i soggetti cui affidare prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00.

Il presente Avviso è in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento e disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco come sopra indicato di ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari (di seguito ASF).

Ai fini del presente Avviso si intendono per:

- Elenco, lista gestita, anche con modalità informatiche, degli operatori economici, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Avviso, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, cui affidare prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici, in economia, occorrenti al funzionamento dell'ASF;
- Codice dei Contratti, il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, recante "Nuovo Codice appalti in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" (pubblicata in G.U.19.04.2016 n. 91, supplemento ordinario n. 10);
- ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, con sede in San Giuliano Milanese (MI), 20098, Via San Remo 3.
- Fornitore/i, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta relativa a prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici, meglio descritte ed indicate al successivo Art. 2;

L'istituzione dell'Elenco, la pubblicazione e diffusione del presente Avviso e della documentazione necessaria per l'iscrizione non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

L'iscrizione all'Elenco avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'ASF.

Con la procedura descritta nel presente Avviso non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. La domanda di iscrizione all'Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'ASF per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Elenco rappresenta per l'ASF uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1.

Art. 1 - Istituzione, finalità e campo di applicazione dell'Avviso

1. Ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: "Codice Appalti"), è istituito presso l'Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari (di seguito "ASF" o "Committente") l'Avviso per l'istituzione e gestione di un elenco di operatori economici, dal quale selezionare i soggetti cui affidare prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00.

2. Il suddetto Elenco ha quindi lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati da ASF alle procedure di affidamento di contratti di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.
3. L'Avviso relativo all'attivazione della procedura di iscrizione è pubblicato sul profilo del Committente www.asfsangiuliano.it con scadenza ore 12,00 del 20.03.2018.
4. Il presente Avviso e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'elenco.
5. Le disposizioni del presente documento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

Art. 2 - Categorie merceologiche di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici e classi di importo

1. Le categorie merceologiche di servizi di architettura e ingegneria, suddivise per classi di importo, alle quali si riferisce il presente Avviso, sono indicate nell' "Allegato 1" (*Elenco delle categorie merceologiche e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi*).
2. In relazione a ogni categoria merceologica, l'Elenco è suddiviso in due classi di importo:
 - a) prima classe: servizi d'importo inferiore ad € 40.000;
 - b) seconda classe: servizi d'importo pari o superiore ad € 40.000.
3. Salva diversa indicazione dell'operatore economico, l'iscrizione alla seconda classe di importo comporta l'iscrizione anche alla classe di importo inferiore.

Art. 3 - Durata dell'Elenco

1. L'Elenco costituito ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
2. ASF si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte l'Elenco aggiungendo altre categorie merceologiche o eliminandone alcune, dandone avviso con le modalità di cui alla disciplina vigente.

Art. 4 - Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente Elenco (di seguito: "Operatore Economico") sono quelli indicati all'art. 46 del Codice Appalti ("*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*").
2. Non è ammessa l'iscrizione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice Appalti. In relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all'art. 48, comma 11, del Codice Appalti.
3. Ai soggetti di cui al precedente comma, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.
4. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa, è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di professionisti.
5. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute oltre il termine temporale stabilito (V. Art.1 punto 3).

Art. 5 - Domanda di iscrizione

1. I soggetti interessati possono presentare ad ASF apposita domanda di iscrizione all'Elenco, secondo il "Modello di domanda" allegato al presente Avviso (Allegato 2).

2. L'istanza di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite Posta Elettronica Certificata PEC (di seguito "PEC") all'indirizzo: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it. A pena di esclusione, all'istanza di iscrizione e ai relativi allegati dovrà essere apposta la firma digitale del soggetto richiedente.
3. Tutte le eventuali variazioni e/o chiarimenti relativi verranno pubblicati con apposito avviso sul profilo del Committente www.asfsangiuliano.it.

Art. 6 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti indicati al precedente art. 4 non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.
2. Ove costituiti in forma societaria, i soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno inoltre essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta l'iscrizione.
3. Inoltre, i soggetti che richiedono l'iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa specificati nel successivo art. 7 e nell'Allegato 1 al presente Avviso, conformemente a quanto stabilito nelle linee guida n.1 adottate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Art. 7 - Documenti, titoli e requisiti economico-finanziari

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 5, producendo apposita dichiarazione sostitutiva predisposta in conformità al "Modello di domanda" (V. Allegato 2 al presente Avviso), con la quale, tra l'altro, viene attestato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La domanda dovrà contenere:
 - per il professionista singolo: generalità, C.F. e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine, Collegio o Albo professionale, sede dello studio e recapiti (telefono e mail);
 - per gli studi associati: generalità dei professionisti associati, C.F. e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine, Collegio o Albo professionale degli associati, sede dello studio e recapiti (telefono e mail);
 - per le società di ingegneria e consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, C.F. e P.IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, Elenco dei soci e le rispettive qualifiche professionali;
 - dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, corredata da valido documento di identità, con la quale il richiedente o un suo legale rappresentante dichiara:
 - ✓ il titolo di studio posseduto, con specificazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto che lo ha rilasciato;
 - ✓ la propria iscrizione all'Albo professionale indicando, il tipo di Albo, provincia numero e data di iscrizione (ove presente);
 - ✓ iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza;
 - ✓ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - ✓ di non trovarsi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei confronti di ASF;
 - ✓ di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel presente Avviso;
 - ✓ di essere in possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - ✓ di essere in regola con gli oneri di formazione professionale continua secondo quanto previsto dal Collegio/Ordine professionale di appartenenza;
 - ✓ di non partecipare alla presente procedura di iscrizione in più di una forma;
 - ✓ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003;

- ✓ di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale e economico- finanziario previsti dall'allegato n. 1 del presente Avviso e dal successivo comma 4.
2. In caso di consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane o reti di imprese deve inoltre e comunque essere presentata:
 - copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
 - documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestate fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
 - copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente Art. 6;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento che abbiano richiesto l'iscrizione all'Elenco;
 - dichiarazione attestante: (i) i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione del consorzio/rete; (ii) il dettaglio dei requisiti relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui all'Allegato 1 del presente Avviso e al successivo comma 4, offerti dalle consorziate designate; (iii) l'impegno a partecipare alle procedure con le imprese consorziate/retiste designate al momento della richiesta di iscrizione.
 3. In caso di imprese in concordato preventivo deve essere inoltre presentato:
 - l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - ovvero il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l'ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice Appalti.
 4. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Gli operatori economici devono indicare all'interno della domanda il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. Tali requisiti sono definiti in base alla categoria di servizi e classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione, e sono indicati nell'Allegato 1 al presente Avviso.
 5. La richiesta di un fatturato specifico quale requisito di iscrizione è motivata dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei servizi inclusi nelle categorie merceologiche di cui al precedente Art. 2. In caso di affidamento, tali servizi devono infatti essere garantiti senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo al fine di consentire ad ASF il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il fatturato posseduto costituisce dunque indice dei livelli di esperienza e affidabilità dei possibili futuri contraenti.
 6. All'istanza dovrà essere allegato:
 - Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - Curriculum del professionista e/o dell'operatore economico in caso di professionisti associati in forma di impresa.
 7. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.
 8. Gli operatori non stabiliti in Italia, potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice Appalti. Per altri tipi di documenti ASF si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri

in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

9. ASF si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione acquisita, ASF darà comunicazione in tal senso alle autorità competenti.

Art. 8 - Esito della domanda

1. In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, ASF dispone l'iscrizione degli operatori economici che ne hanno fatto richiesta. L'iscrizione viene effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente Articolo.
2. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente comma 1 del presente Articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
3. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine all'uopo indicato nella richiesta di integrazione di ASF, farà considerare come mai presentata la domanda.
4. ASF può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l'iscrizione a solo alcune delle categorie merceologiche e/o delle classi di importo indicate dagli operatori economici nella domanda.
5. L'esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

Art. 9 - Validità ed effetti dell'iscrizione

1. L'Elenco costituito ha durata indeterminata.
2. La validità dell'iscrizione di ciascun operatore economico è di tre anni dalla data di inserimento nell'Elenco, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 11 in tema di rinnovo dell'iscrizione.
3. L'iscrizione rende l'operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette da ASF per la specifica categoria merceologica per cui è in Elenco.
4. Eventuali variazioni dei requisiti e dei dati dichiarati in sede di iscrizione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo Art. 10. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'Art. 13.

Art. 10 - Segnalazione delle variazioni

1. I soggetti iscritti e quelli che abbiano presentato domanda di iscrizione devono dare comunicazione ad ASF di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 6 rilevanti ai fini dell'iscrizione stessa. Tale comunicazione, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it specificando nell'oggetto "Elenco prestatori servizi ingegneria – comunicazione variazioni".
2. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare l'iscrizione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dall'iscrizione per i soggetti già iscritti, e la sospensione del procedimento di iscrizione per quelli che non lo sono ancora.
4. Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di ASF sino a che il soggetto risultante dall'avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro nell'Elenco e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.
5. Di seguito è indicata la documentazione che l'operatore economico, iscritto o con procedimento di iscrizione in

corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice Appalti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - i documenti di cui all'art. 7, comma 3, del presente Avviso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.

Art. 11 - Rinnovo della iscrizione

1. L'Elenco formato sarà sottoposto ad aggiornamento costante.
2. Per ogni triennio successivo a quello di iscrizione, gli iscritti dovranno confermare il possesso dei requisiti mediante autodichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti indicati in sede di iscrizione. Detta comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante e trasmessa via PEC all'indirizzo: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it, indicando nell'oggetto "*Elenco prestatori servizi ingegneria – Rinnovo iscrizione*".
3. Qualora, entro novanta giorni dalla scadenza del triennio di iscrizione, non sia pervenuta tale dichiarazione, l'iscritto verrà cancellato dall'Elenco.

Art. 12 - Estensione dell'iscrizione

1. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione ad altre categorie merceologiche e ad altri classi di importo.
2. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere l'estensione, deve essere presentata tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC all'indirizzo: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it Indicando nell'oggetto "*Elenco prestatori servizi ingegneria – Estensione iscrizione*".

Art. 13 - Sospensione dell'iscrizione

1. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dall'Elenco di cui al presente Avviso.
2. ASF procede alla sospensione quando il soggetto iscritto:
 - abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
 - non ottemperi all'obbligo di segnalazione di cui al precedente art. 10.
3. La sospensione viene comunicata via pec al soggetto interessato ed è corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
4. Ai soggetti iscritti sottoposti ad un provvedimento di sospensione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ASF avvalendosi del presente Elenco.
5. Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.
6. Il soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione

del venir meno delle cause di sospensione.

7. ASF comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione decorre dalla data della comunicazione.
8. ASF si riserva di disporre la sospensione: (i) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti dell'operatore economico sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti inerenti commesse pubbliche; (ii) ovvero nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell'operatore economico tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con ASF. Tali ipotesi rientrano, a titolo semplificativo, in quelle di cui al precedente comma 2.1).

Art. 14 - Cancellazione

1. La cancellazione è la definitiva esclusione dell'operatore economico dall'Elenco.
2. ASF dispone la cancellazione nei casi in cui il soggetto iscritto:
 - non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
 - sia incorso nella seconda sospensione negli ultimi due anni.
3. ASF si riserva inoltre la facoltà di disporre la cancellazione nell'ipotesi in cui il soggetto iscritto non abbia presentato, a seguito di almeno cinque inviti, alcuna offerta al committente.
4. ASF provvede, altresì, alla cancellazione dei soggetti che ne facciano espressa richiesta.
5. ASF comunica per iscritto al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
6. Il soggetto cancellato può presentare una nuova domanda di iscrizione decorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero al venir meno delle cause determinanti la cancellazione.

Art. 15 - Selezione dei soggetti da invitare alle gare

1. La selezione degli operatori economici da invitare a gare per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, sarà effettuata da ASF scegliendo all'interno dell'Elenco in base alla categoria di servizi di interesse della singola procedura e alla relativa classe di importo.
2. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti sia superiore a quello che sia necessario invitare, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutti sia garantito nel tempo pari possibilità di accesso alle procedure di gara, utilizzando uno dei seguenti criteri:
 - Criterio della rotazione, quale scelta mediante scorrimento sistematico o, in alternativa,
 - Criterio del sorteggio, quale scelta casuale (anche eventualmente utilizzando un apposito strumento informatico).
3. ASF si riserva in ogni caso la facoltà di individuare gli operatori da invitare, garantendo sempre la turnazione, sulla base delle esperienze pregresse del professionista e del relativo curriculum vitae presentato ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso.
4. Nell'arco dell'anno solare non potranno essere cumulati, dal professionista, incarichi conferiti tramite affidamento diretto per importi complessivi superiori alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ovvero per importi complessivi superiori a € 40.000,00.
5. ASF si riserva la possibilità di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura il possesso di requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Avviso, in base al valore e alla complessità dell'incarico da affidare.

Art. 16 - Modalità di affidamento per gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00

1. Gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00 potranno essere affidati in via diretta secondo quanto previsto all'Art. 31, comma 8 del Codice Appalti, selezionando l'operatore economico dall'Elenco di cui al presente Avviso secondo i criteri di cui al precedente Art. 15.
2. Per gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00, ASF si riserva in ogni caso la facoltà procedere con

l'affidamento diretto scegliendo il proprio contraente sulla base delle esperienze pregresse del professionista e del relativo *curriculum vitae* presentato ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso.

- 3 Ove ritenuto opportuno, così come suggerito dalle Linea Guida n. 1 dell'ANAC, al fine di consentire un raffronto in ordine alla congruità il RdP potrà acquisire almeno due preventivi.

Art. 17 - Modalità di affidamento per gli incarichi di importo superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 100.000,00

- 1 Gli incarichi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 100.000,00 saranno affidati con procedura negoziata senza bando di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice Appalti, sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 15, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque soggetti.

Art. 18 - Modalità di affidamento per gli incarichi di importo superiore ad euro 100.000 ed inferiore alla soglia comunitaria

- 1 Gli incarichi di importo superiore ad euro 100.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria saranno affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60, 61 e 157 comma 2 ultimo periodo del Codice Appalti.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

- 1 L'operatore economico con la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco si impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con ASF, salvo per le finalità connesse alla procedure di cui al presente Avviso.

Art. 20 - Protezione dei dati personali

- 1 In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del procedimento di iscrizione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da ASF e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
- 2 Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive europee. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Elenco.
- 3 Il trattamento dei dati è effettuato presso la sede legale di ASF.
- 4 In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 5 I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del precedente Art. 10.
- 6 I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale ed europea e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

Art. 21 - Altre informazioni

- 1 I soggetti iscritti nell'Elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ASF qualora non venga dato corso ad espletamento di gare inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero Elenco degli iscritti.
- 2 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Farina.
- 3 Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC all'indirizzo: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it indicando nell'oggetto "*Elenco prestatori servizi ingegneria – chiarimenti e/o informazioni*".



Art. 22 - Foro competente

- 1 Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 23 - Allegati

I documenti richiamati nel presente Avviso, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito del Committente www.asfsangiuliano.it - sezione Amministrazione Trasparente.

Sono allegati al presente Avviso i seguenti documenti/modelli:

- 1) *Elenco categorie merceologiche e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi*
- 2) *Modello domanda di iscrizione.*

San Giuliano Milanese, 20 febbraio 2018

Il Direttore Generale
f.to Dott. Cristiano Canova